

IVA

Approvato il nuovo modello TR per i crediti Iva trimestrali chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione

di **Marco Peirolo**

Il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 26 marzo 2014 n. 43436](#) ha approvato il **nuovo modello IVA TR, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati, che deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di comunicazione dell'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno 2014, da presentare **entro il 30 aprile**.

Il contenuto del modello è stato adeguato all'**aumento dell'aliquota IVA ordinaria**, passata dal 21% al 22% a partire **dal 1° ottobre 2013**. Le istruzioni, invece, tengono conto del **nuovo limite annuo** per la compensazione dei crediti nel modello F24, da quest'anno pari a **700.000,00 euro** per effetto dell'**art. 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013**.

Si ricorda che il credito IVA infrannuale può essere chiesto a rimborso **esclusivamente (art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972)**:

- dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972;
- nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalle lett. c) e d) dello stesso art. 30, ma con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

Nello specifico, il credito IVA trimestrale, **se di importo superiore a 2.582,28 euro**, può essere chiesto a rimborso, **in tutto o in parte**, dai soggetti che, nel periodo di riferimento:

- hanno effettuato, esclusivamente o prevalentemente, operazioni attive soggette ad **aliquote più basse** rispetto a quelle applicate sugli acquisti e sulle importazioni;
- hanno effettuato **operazioni non imponibili** di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, nonché altre operazioni non imponibili ad esse assimilate e cessioni intracomunitarie di beni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. n. 331/1993, per un ammontare **superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
- si sono **identificati direttamente in Italia**, ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, ovvero hanno **nominato un rappresentante fiscale** nello Stato, in quanto soggetti non residenti;

- hanno effettuato **acquisti e importazioni di beni ammortizzabili** per un ammontare **superiore ai 2/3** del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo **superiore al 50%** dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, ovvero prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero operazioni bancarie, creditizie, finanziarie e assicurative nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell'Unione europea.

In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito IVA trimestrale, se d'importo superiore a 2.582,28 euro, può essere utilizzato, in tutto o in parte, in **compensazione nel modello F24**, purché ricorrano i presupposti previsti ai fini del rimborso infrannuale.

Se, tuttavia, il credito IVA che s'intende utilizzare in compensazione "orizzontale" è d'importo superiore a **5.000,00 euro annui**:

- la compensazione può essere effettuata a partire **dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione del Modello TR (**art. 17, comma 1, del DLgs. n. 241/1997**, come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 78/2009);
- ai fini della compensazione, vanno utilizzati esclusivamente i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223/2006**, aggiunto dall'art. 10 del D.L. n. 78/2009).

Rispetto ai crediti IVA trimestrali **non si applica**, invece, la **disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo**, prevista esclusivamente per la compensazione dei crediti annuali di importo superiore a **15.000,00 euro (circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2010, n. 1, § 2.2)**.